Studio Perry Mason

Caso n. 5 del 11.11.2021 Gruppo: Simone Ferrario

Componenti del gruppo: Simone Ferrario, Giada Frizzo, Davide di Maio, Giulia Gambino

Discussione in aula: sì **n**o **n**

Parere sul caso:

La condizione in cui si trova la collega della nostra cliente risulta complessa e richiede diverse considerazioni in merito. La madre della bambina è depositaria di una serie di responsabilità giuridiche attribuitele dal testo costituzionale ai sensi dell'art.30 e dalla disciplina civilistica ex art. 147 e 330, in virtù dei quali è tenuta a ricoprire una posizione di garanzia, nel caso di specie di protezione, nei confronti di una serie di beni giuridici riconducibili alla figlia minore, fra i quali la vita, l'incolumità e la moralità sessuale. Supponendo come assunto che il marito sia colpevole dei fatti criminosi imputatigli, la donna correrebbe il rischio di rispondere per concorso di persone in reato ex art.110 c.p. che delinea quattro elementi costitutivi: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato descritto da una norma incriminatrice, come richiesto dall'art. 115 c.p., il contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto, contributo che nel caso di specie sarebbe presente in forma omissiva ex. art. 40 comma 2, poiché la donna non avrebbe preso quelle precauzioni o compiuto tutti quegli atti ai quali è obbligata in virtù della sua posizione di garante, ed infine la consapevolezza e la volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto, ossia la presenza del dolo di partecipazione. Partendo dalla previsione normativa e facendo riferimento anche alle puntuali rilevazioni della Corte Suprema di Cassazione, in due diverse occasioni, ossia sent. 3124/06 e 36824/09, la sola qualità di madre, per quanto necessaria, non è sufficiente a profilare un'ipotesi di responsabilità penale per la specie del fatto e, per il motivo appena citato, non basta che sussista un nesso di causalità materiale, che conduca a riconoscere nell'inerzia e assenza della madre durante il compimento della condotta criminosa, un comportamento omissivo penalmente rilevante, ma è imprescindibile che venga accertata anche la componente psicologica, per la quale la collega della cliente debba necessariamente essere a conoscenza dei fatti verificatisi; in assenza di questo elemento, ci si troverebbe in una situazione di responsabilità penale meramente oggettiva, prospettiva oggi assolutamente inconciliabile con la direzione assunta dal nostro ordinamento. Siccome, in accordo alla nostra cliente, la donna è addirittura convinta che il marito non si sia macchiato del reato imputatogli, allora viene meno il presupposto del dolo di partecipazione, motivo per cui la fattispecie di cui all'art.110 c.p., che implicherebbe l'applicazione della sanzione prevista dall'art.609-bis, -ter c.p., che disciplinano in materia di violenza sessuale, non può concretizzarsi: la donna, quindi, non corre il rischio di essere penalmente perseguita, qualora la colpevolezza del coniuge venisse accertata in sede di giudizio.